

# CAPITANERIA DI PORTO

## GAETA

### ORDINANZA N° 09 / 2020

Il C.f. (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di GAETA;

- visto l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M\_TRA-PORTI n. 16477 del 11.06.2019, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2019-2021;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per la Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto GAETA-FORMIA sono stati esaminati i dati relativi:
  - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
  - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
  - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1165 del 26.04.2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto GAETA-FORMIA;
- visto il Decreto n. 070/18 del 07/12/2018 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto GAETA-FORMIA;
- vista l'Ordinanza n. 067/18 del 07/12/2018, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nei Porti di GAETA e FORMIA, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
  - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
  - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;

c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;  
la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

- visto il D.lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto GAETA-FORMIA di cui alla Ordinanza n. 85/2015 del 18 dicembre 2015 devono essere aggiornate;
- considerato l'esito del supplemento di istruttoria tariffaria conclusasi in data 12 aprile 2019 e finalizzata all'individuazione di una specifica tariffa in abbonamento applicabile nel caso in cui, a prescindere dalla tipologia del naviglio utilizzato, vengono assicurate un determinato numero di operazioni;

# ORDINA

## Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del ~~01/03/2020~~ <sup>01/03/2020</sup> per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli di GAETA-FORMIA, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito dei Porti di GAETA-FORMIA, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

### NAVI TRADIZIONALI

		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€	€
1	500	76,00	79,50
501	1.000	163,50	170,50
1.001	2.000	221,50	231,00
2.001	3.000	310,50	324,00
3.001	4.000	321,00	335,00
4.001	7.000	508,00	530,00
7.001	10.000	562,00	586,50
10.001	15.000	639,50	667,00
15.001	20.000	728,50	760,00
20.001	25.000	872,00	910,00
25.001	30.000	1.063,50	1.109,50
30.001	40.000	1.259,50	1.314,00
40.001	50.000	1.479,00	1.543,00
50.001	60.000	1.723,00	1.797,50

Fino al 30/06/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 240,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 251,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nei porti di Gaeta-Formia alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	500	59,00	59,00
501	1.000	126,50	126,50
1.001	2.000	161,50	161,50
2.001	3.000	168,00	168,00
3.001	4.000	176,00	176,00
4.001	7.000	321,00	321,00
7.001	10.000	361,50	361,50
10.001	15.000	421,00	421,00
15.001	20.000	490,50	490,50
20.001	25.000	601,00	601,00
25.001	30.000	749,50	749,50
30.001	40.000	900,00	900,00
40.001	50.000	1.070,00	1.070,00
50.001	60.000	1.257,50	1.257,50

Fino al 30/06/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 176,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 176,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

#### **ALISCAFI**

Fino al 30/06/2020: € 37,00

Dal 01/07/2020: € 38,50

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

#### **TARIFFE IN ABBONAMENTO**

Per le prestazioni di ormeggio, disormeggio e movimentazione prestate nei porti di Gaeta e Formia alle navi Traghetto, Ro-Ro merci, Passeggeri e Miste

- ✓ svolte con regolarità e coerenti con le esigenze della continuità territoriale;
- ✓ rese alle navi che consentono una più efficace organizzazione del servizio attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e dei mezzi e strumenti in dotazione alla Società Cooperativa/Gruppo secondo le condizioni operative sotto descritte;
- ✓ rese alle navi che nell'anno solare effettuino il numero di prestazioni di seguito indicato

può riconoscersi, a richiesta della società armatrice, una tariffa annuale forfettaria in abbonamento articolata secondo le sottoelencate tabelle in funzione della stazza e del numero delle prestazioni effettuate annualmente.

Il numero delle prestazioni è quello effettuato nell'anno precedente, con conguaglio tariffario entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il corrispettivo dell'abbonamento è da corrispondere mensilmente con rate di importo pari a 1/12 della tariffa annuale.

Ro-Ro			
GT 0 -500			
		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
Numero prestazioni		€	€
da100	500	29.500,00	30.904,20
501	700	40.600,00	42.532,56
701	1.500	57.541,00	60.279,95
1.501	2.000	74.000,00	77.522,40
2.001	3.000	108.000,00	113.140,80

Ro-Ro			
GT 2001 - 3000			
		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
Numero prestazioni		€	€
da100	500	84.000,00	87.998,40
501	1.000	167.000,00	174.949,20
1.001	1.500	249.000,00	260.852,40
1.501	2.500	258.533,00	270.839,17
2.501	3.500	350.000,00	366.660,00

Al fine di poter accedere alla tariffa in abbonamento di cui sopra devono essere presenti i seguenti fattori:

- caratteristiche costruttive delle unità che consentono velocità e scorrevolezza della manovra, oltreché esecuzione della stessa con il numero minimo di addetti;
- utilizzo di cavi di ormeggio maneggevoli, sicuri e in fibra;
- continuità e frequenza del servizio reso e tempi di impiego del personale;

- autonomia dell'attività di tonneggio cavi, che agevola la conduzione del mezzo nautico e il lavoro dell'ormeggiatore in banchina;
- snellezza delle procedure operative determinata dalla dimostrata qualificazione dell'equipaggio, dall'adeguatezza numerica del personale al posto di manovra e dall'assenza di difficoltà od equivoci nelle comunicazioni tra ormeggio e bordo;
- programmazione puntuale degli orari di previsione di arrivo e partenza che permette alla Società Cooperativa/ Gruppo di poter organizzare per tempo l'attività necessaria predisponendo il razionale impiego di personale e mezzi adeguati.

Qualora una Società di navigazione richieda per un intero anno solare, a prescindere dalla stazza delle navi, intendendosi per tali gli aliscafi, i mezzi hsc e i traghetti, un numero di prestazioni di ormeggio e disormeggio pari a quello riportato nella seguente tabella, si applicano le relative tariffe annuali, da corrispondersi in rate mensili di pari importo. Il numero di prestazioni deve potersi evincere da documenti ufficiali depositati presso l'Autorità Marittima all'inizio di ogni anno solare. In caso di scostamenti del numero di prestazioni all'interno di un intervallo compreso fra il  $\pm 10\%$  la tariffa annuale resta quella derivante dai documenti consegnati ad inizio anno solare.

**ALISCAFI/MEZZI HSC/ TRAGHETTI RO-RO**

Prestazioni totali annue		Tariffa annua	
		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
3600	4099	296.156,00	296.156,00
4100	4700	329.062,00	329.062,00
4701	5100	361.968,00	361.968,00
5101	5600	398.165,00	398.165,00

Considerando la natura sperimentale della tariffa in abbonamento, come definita nella tabella sopra riportata, in fase di prima applicazione, tenuto anche conto della natura del servizio prestato dalle Società di Navigazione interessate all'applicazione della medesima tariffa, il numero di prestazioni non potrà, comunque, essere inferiore a quello fatto registrare nel 2017.

Le tariffe in abbonamento come sopra definite sono aggiornate in occasione dell'istruttoria ministeriale tariffaria, anche tenendo conto di eventuali modifiche dell'assetto organizzativo del servizio.

## SERVIZIO BATTELLAGGIO

Per ogni viaggio e per ogni mezzo impiegato:

	Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
Tipo di servizio	Tariffa massima di servizio €	Tariffa massima di servizio €
<b>con battello a remi</b>		
in porto	70,00	73,00
<b>con battello a motore o motobarca</b>		
in porto ed in rada entro un miglio dal punto di stazionamento dei mezzi nautici della Società Cooperativa/Gruppo	85,50	89,00
in porto ed in rada oltre un miglio dal punto di stazionamento dei mezzi nautici della Società Cooperativa/Gruppo	141,50	147,50
fuori rada	155,50	162,00

Per prestazioni rese in porto si intende il viaggio o corsa utile dal punto di ormeggio del natante a sottobordo nave o viceversa.

Per le navi in porto o per ogni 30 (trenta) minuti o frazioni di attesa sottobordo si applica un'indennità pari al 40% della tariffa di cui al presente articolo riferita al tipo di mezzo utilizzato.

## SERVIZIO AI TENDER DELLE NAVI DA CROCIERA

	Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
Tipo di servizio	Tariffa onnicomprensiva €	Tariffa onnicomprensiva €
Assistenza all'ormeggio dei Tender delle navi da crociera a prescindere dalla durata del servizio e del n° delle operazioni di ormeggio/disormeggio.	447,00	466,50

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

### Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

### Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

#### Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

#### Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
  1. il primo giorno dell'anno;
  2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
  3. il lunedì dell'Angelo;
  4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
  5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
  6. il 2 giugno festa della Repubblica;
  7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
  8. il 1° novembre, Ognissanti;
  9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
  10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
  11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
  12. il Santo Patrono di Gaeta;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

#### Art. 6



Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori/barcaioli si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori/barcaioli un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

#### Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 47,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 24,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

#### Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

#### Art. 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società Cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2019 – 31 marzo 2019.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

#### Art. 10

L'Ordinanza n. 69/2018 del 20 dicembre 2018 è abrogata.

Art. 11

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

GAETA, li 24.02.2020

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO**

**IL COMANDANTE**  
**C.F. (CP) ~~Federico~~ GIORGI**



GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI

GAETA-FORMIA

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti nazionali	Primi 12 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 13° al 30° approdi nel trimestre di calendario	30%	dal 31° in poi nel trimestre	34%
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti mediterranei	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	30%	dal 21° in poi nel trimestre	34%
Navi su collegamenti di linea oltre gli stretti di Suez e Gibilterra	Primi 10 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 11° approdo in poi nel trimestre di calendario	30%		
Navi su collegamenti non di linea fra porti nazionali	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	30%	dal 21° in poi nel trimestre	34%
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi 4 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 5° approdo in poi nel trimestre di calendario	30%		

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti fra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.